



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI**

DEL 669 / 2021

26/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 02 luglio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	SCANDEREBECH Federica
BUCCOLO Giovanna	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
CHESSA Marco	MENSIO Federico	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	
GIACOSA Chiara	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco Alessandro - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - PARLACINO Francesca - POLLICINO Marina - RICCA Fabrizio - TISI Elide

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA A DECORRERE DAL 2021.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- l'art. 1, comma 702 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il vigente regolamento n. 371, ad oggetto *“Imposta unica comunale. Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI)”*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 02643/013) del 16 luglio 2014 e ritenuto necessario modificarlo come indicato nell'allegato 1 – facente parte integrante della presente deliberazione, tenuto conto delle novità normative intervenute, che di seguito si illustrano.

L'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti. Occorre pertanto ridenominare il regolamento, eliminando dal titolo e dall'articolo 26 i riferimenti

all'Imposta Unica Comunale.

L'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione, nell'allegato A), individua un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi.

La nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo, infatti, impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto di valori previsionali, i costi operativi e di capitale sostenuti dai gestori affidatari e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA e dalle successive deliberazioni, in ultimo la n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020.

L'Autorità prevede il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale “grezzo”, redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente (ETC), effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

In relazione alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame è necessario precisare che:

- per “soggetto gestore” si intende l'insieme dei soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia;
- per “PEF grezzo” si intende il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC, redatto “rettificando” e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR;
- per “costi riconosciuti” si intende l'insieme dei costi ammessi a riconoscimento tariffario,

calcolati secondo criteri di efficienza;

- per “ente territorialmente competente (ETC)” si intendono gli Enti di Governo d’Ambito individuati dalle singole Regioni per l’organizzazione e la gestione dei servizi e, laddove non costituiti, si intendono i Comuni. L’ETC, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità.

Per le motivazioni sopra indicate occorre pertanto modificare il regolamento nell’art. 4 e introdurre un nuovo articolo 4bis ad oggetto: “Predisposizione del piano economico finanziario”.

Il Parlamento italiano, con l’art. 16 della Legge n. 117/2019, ha delegato il governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ed alla direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

In attuazione della delega, il governo ha emanato il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che, nel recepire le direttive europee sull’economia circolare, ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale - TUA) sotto vari profili.

In particolare, il decreto ha modificato la definizione e la classificazione rifiuti:

- cambia la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da fonti non domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqies del Codice Ambientale.
- cambia la definizione di rifiuto speciale:
 - sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184, comma 3 lett.a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184, comma 3.
 - ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinqies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- ai sensi dell’art. 184, comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

Per tale motivazione si modificano gli articoli 3 e 8 del vigente regolamento TARI;

Il Decreto 116/2020 ha altresì:

- soppresso il compito assegnato allo Stato di stabilire con un apposito decreto i criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con l’art. 1, comma 23 del D.Lgs. 116/2020 è stata soppressa la lettera e) del comma 2 dell’art. 195 del D.Lgs. 152/2006);
- soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con l’art. 1, comma 24 del D.Lgs. 116/2020 è stato modificato l’art. 198 ed è stata soppressa la lettera g) del

comma 2) dello stesso art. 198 del D.Lgs. 152/2006).

Pertanto, a decorrere dal 26/9/2020, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Di conseguenza occorre aggiornare il regolamento TARI per eliminare il riferimento ai rifiuti "assimilati" da tutti gli articoli interessati.

Con il Decreto 116/2020 è stata inoltre introdotta e disciplinata la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006).

L'art. 30, comma 5 del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito nella L. 21/5/2021, n. 69 (decreto "Sostegni") prevede che *"(...) La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*.

Per i titolari di utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e dimostrino di averli avviati al recupero è stato introdotto uno specifico abbattimento tariffario, da applicare nella misura e con le modalità previste dal nuovo art. 15bis del regolamento.

Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al riciclo, di ottenere una riduzione della componente variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo e la quantità di rifiuti producibili, come risulta dalle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 15 del regolamento.

Dato atto, altresì, che il D.Lgs. 3/09/2020, n. 116, è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*.

Considerato che, alla luce dell'esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, definire regole operative di più agevole attuazione e rendere più chiaro il dettato regolamentare, si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento TARI le modificazioni illustrate di seguito:

- il comma 3 dell'art. 5 riprende le regole sulle tempistiche per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 169 della L. 296/2006. Riporta altresì la previsione dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 7 dell'art. 5, al fine di rendere più chiare le modalità di determinazione della tariffa delle utenze domestiche, precisa che la parte variabile della stessa è determinata, tra gli altri parametri, in funzione del numero degli occupanti, la cui individuazione è meglio specificata nel successivo articolo 9;
- il comma 6 dell'art. 6, esplicita e precisa che in caso di utilizzo frazionato della medesima unità immobiliare di tipo abitativo (ad esempio le unità per uso abitativo transitorio, le unità locate a studenti fuori sede), il tributo è dovuto da uno degli occupanti o detentori, con vincolo di solidarietà fra coloro che la utilizzano. Tuttavia resta ferma la facoltà del proprietario di attivare le utenze a proprio nome;
- il comma 1 dell'art. 9 è modificato per chiarire che, per le utenze intestate a residenti, l'intestatario è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero degli occupanti residenti; per le utenze intestate a non residenti (o per le utenze tenute a

disposizione da residenti o intestate a residenti all'estero), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in due componenti, tuttavia resta a carico dell'utente l'onere di comunicare l'eventuale diverso numero di componenti;

- il comma 2 dell'art. 9 precisa che l'esclusione dalla tassazione a favore dei ricoverati, permanenti o per un periodo superiore all'anno, è conteggiata in sede di saldo;
- il comma 4 dell'art. 9 disciplina le modalità di conteggio del numero degli occupanti delle unità immobiliari di utenza domestica destinate a strutture ricettive di bed & breakfast, precisando che esso si assume pari al numero degli abitanti (determinato secondo regolamento), a cui si aggiunge il numero della capacità ricettiva nel periodo di apertura della struttura – rapportato a bimestre, da dichiarare all'ufficio tributi;
- l'art. 11 è aggiornato per tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 837 della L. 160/2019 ed evidenziare che, a decorrere dal 1/1/2021, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;
- il comma 1, lett. b) dell'art. 14 è modificato per prevedere che le ipotesi agevolative previste per le ONLUS si applichino anche ai Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CDQ) individuati dalla Città, con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione. In tal modo il trattamento fiscale dei gestori di tali centri cittadini è equiparato ed indipendente dalla loro ragione sociale;
- il comma 1, lett. c) dell'art. 14 è modificato al fine di chiarire che per l'accesso all'agevolazione ISEE è necessaria la presentazione dell'istanza di agevolazione e della dichiarazione sostitutiva unica annuale. La previsione di un termine di presentazione dell'istanza permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse.
- viene introdotto il comma 2 dell'articolo 15 per prevedere riduzioni alle utenze non domestiche che, nel cedere gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale, contribuiscono alla lotta allo spreco alimentare. Tale previsione, che non rappresenta una novità per la Città, viene introdotta al solo scopo di esplicitare e chiarire il metodo di calcolo dell'agevolazione. La previsione di un termine per la presentazione della richiesta permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse;
- per una migliore fruibilità nella lettura, l'agevolazione per le utenze non domestiche che hanno effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, viene spostata dal comma 3 dell'art. 14 al comma 3 dell'art. 15. La previsione di un termine per la presentazione della richiesta permette una quantificazione certa delle agevolazioni concesse;
- il comma 1, lett. d) dell'art. 17 precisa che la riduzione del 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti, è applicata, in analogia alle procedure anagrafiche, con effetto dal bimestre successivo a quello della denuncia;
- si introduce il nuovo comma 2 dell'art. 17, per tenere conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 48 della L. 30 dicembre 2020, n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- si modifica l'art. 27 al fine di eliminare i riferimenti alla "Provincia" ed aggiornarli con i nuovi riferimenti alla "Città Metropolitana".

Per le motivazioni sopra esposte, l'aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto l'articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*.

Visto altresì l'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Preso atto che, l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella L. 21 maggio 2021, n. 69 ha stabilito che *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*.

Preso altresì atto che l'art. 52, c. 2 del D.L. 73/2021 stabilisce che per gli enti locali, come la Città di Torino, che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 luglio 2021. Si deve quindi ritenere che, per i comuni rientranti nella casistica prevista dal citato decreto, tale ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio porti con sé anche la collegata scadenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari.

Rilevato infine che l'art. 2, comma 4, del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, ha differito al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI.

Dato atto inoltre che con verbale n. 37 del 8 luglio 2021 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 (allegato 2).

In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo, non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) n. 371, come indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
3. di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poichè il regolamento deve essere adottato entro il 31 luglio 2021 e deve essere immediatamente pubblicato sul sito del MEF.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Assunta Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Paolo Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: Artesio Eleonora, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:
Napoli Osvaldo

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-669-2021-All_1-Allegato_1tc.pdf
2. DEL-669-2021-All_2-Allegato_2.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento